

***DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI  
PUBBLICITARI  
CON RILIEVO EDILIZIO – URBANISTICO:  
“INSEGNE D’ESERCIZIO”***



Allegato al Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 25/03/2015.

# INDICE

- Art. 1 - Classificazione degli impianti pubblicitari**
- Art. 2 – Autorizzazioni alla collocazione**
- Art. 3 - Caratteristiche generali delle insegne d’esercizio**
- Art. 4 - Criteri generali per il rilascio dei prescritti pareri**
- Art. 5 - caratteristiche tecniche e criteri strutturali**
- Art. 6 - Categorie delle insegne d’esercizio**
- Art. 7 - Divieti**
- Art. 8 - Disciplina generale**
- Art. 9 - Altri impianti e/o mezzi di comunicazione visiva**

## **Art. 1 - Classificazione degli impianti pubblicitari**

1. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. L'articolo 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS definisce gli impianti così come segue.

### **2.1. INSEGNA DI ESERCIZIO - Art. 47, Comma 1**

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

### **2.2. PREINSEGNA - Art. 47, Comma 2**

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

### **2.3. CARTELLO - Art. 47, Comma 4**

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### **2.4. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - Art. 47, Comma 5**

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

### **2.5. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - Art. 47, Comma 6**

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

### **2.6. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - Art. 47, Comma 7**

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

### **2.7. IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA - Art. 47, Comma 8**

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. I mezzi pubblicitari come precedentemente definiti, sono inoltre classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:
- 3.1. mezzi temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata (massimo 90 giorni). L'esposizione di questi mezzi è ammessa durante:
- il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. L'autorizzazione ha decorrenza a partire dal primo giorno di installazione fino al giorno della rimozione dei mezzi stessi;
  - il periodo di svolgimento delle vendite straordinarie;
  - il periodo di esposizione, non superiore a 90 giorni nell'anno solare, per tutti i mezzi pubblicitari non previsti nelle suddette fattispecie;
- 3.2. mezzi permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni.

## **Art. 2 – Autorizzazioni alla collocazione**

L'Autorizzazione per realizzare un impianto pubblicitario di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del precedente art. 1 è rilasciata dallo Sportello Unico degli Enti Locali.

Al fine di semplificare ed uniformare i processi amministrativi connessi all'autorizzazione all'installazione di nuovi mezzi pubblicitari, lo Sportello unico avvia uno specifico procedimento che riassume in un'unica domanda tutte le autorizzazioni, pareri od assensi da richiedere ai diversi Uffici degli enti interessati:

1. **sono soggetti al preventivo parere tecnico di tipo edilizio – urbanistico, da rilasciarsi da parte del competente Ufficio Tecnico comunale, gli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 1, qualora la loro installazione preveda l'esecuzione di opere di rilevanza edilizia per gli aspetti connessi alla sicurezza strutturale.**
2. **sono sempre soggetti al preventivo parere tecnico di tipo edilizio – urbanistico, da rilasciarsi da parte del competente Ufficio Tecnico comunale, gli impianti pubblicitari di cui al punto 2.1 del precedente articolo “Insegne d'esercizio” per gli aspetti connessi al decoro e alla funzionalità.**
3. **Sono, invece, soggetti al preventivo parere in ordine alla verifica della sicurezza stradale, da rilasciarsi da parte del competente Ufficio di Polizia Locale gli impianti pubblicitari di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del precedente articolo 1 per gli aspetti connessi alla sicurezza stradale e viabile.**
4. Sono, infine, soggetti:
  - al preventivo parere della competente Soprintendenza gli impianti pubblicitari da collocarsi sugli edifici e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 42/2004 e dalla legge regionale n. 56/1983;
  - al preventivo parere dell'esperto comunale in materia di paesaggio gli impianti pubblicitari da collocarsi nell'ambito delle aree tutelate ai sensi dell'articolo n. 142 del d.lgs. 42/2004;
  - al preventivo parere dell'esperto comunale in materia di paesaggio gli impianti pubblicitari da collocarsi nell'ambito delle aree tutelate ai sensi della legge regionale n. 1/1956.Il preventivo parere favorevole rilasciato dall'esperto comunale in materia di paesaggio nominato dal Comune è pertanto necessario per tutte quelle insegne non poste direttamente sui fronti del fabbricato: insegne su pali, insegne a bandiera, insegne poste su balconi, pensiline (insegne a giorno);
- nulla-osta dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti di comunicazione visiva di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 sono soggetti a semplice comunicazione da indirizzare al competente Ufficio comunale in materia di commercio e possono essere collocati, a cura e sotto la responsabilità di colui che sottoscrive la comunicazione, nel

rispetto di quanto prescritto agli articoli 4, 5 e 7 della presente disciplina e previo pagamento della tassa di pubblicità.

La validità dell'autorizzazione può essere al massimo di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.

### **Art. 3 - Insegne d'esercizio**

Ai fini di quanto previsto al punto 2, art. 2 della presente disciplina, hanno rilievo edilizio – urbanistico e, pertanto, sono soggetti al parere dell'Ufficio Tecnico comunale, gli impianti pubblicitari definiti "Insegne d'esercizio":

#### **- Caratteristiche generali:**

1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS definisce l'insegna di esercizio come "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
2. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono contenere analoga scritta in lingua italiana o francese.

#### **- Collocazione:**

1. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire, di norma, nei predisposti sopraluce delle aperture e le medesime non devono sbordare dai lati delle vetrine o sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici).
2. Gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianale possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.
3. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione rilasciata in conformità al presente disciplina. Se collocati all'interno della vetrina, non costituendo elemento caratterizzante del fronte dell'edificio, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità sostituisce il titolo abilitativo e, in tal caso, non risulta necessario acquisire del parere della Soprintendenza.
4. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati.
5. Sugli edifici esistenti all'interno dei Centri Storici le insegne devono trovare collocazione di norma sopra le vetrine, con caratteri di dimensioni proporzionate a quelle dell'edificio, sono inoltre ammesse insegne a bandiera in conformità e con le caratteristiche descritte all'art. 44 6 della presente disciplina (stendardi fissi, sculture, trafori e plance, pannelli);
6. Nel centro storico in ogni caso non sono ammesse insegne luminose a cassonetto, ad esclusione di quelle relative a farmacie, parafarmacie e tabaccherie.
7. Nel centro storico sono ammesse insegne rimovibili, da collocare nell'ambito di spazi appositamente progettati, in armonia con le proporzioni delle facciate interessate e con la loro composizione architettonica. Tali elementi possono avere una superficie massima di 80 x 120 cm. Le insegne di questo tipo devono essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività, riconsegnando alla vista della comunità l'architettura pulita delle storiche facciate.
8. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comportano l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.

#### **- Dimensioni**

1. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.

2. Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, le insegne di esercizio, se installate fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m<sup>2</sup>, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m<sup>2</sup>; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m<sup>2</sup>, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie della facciata di pertinenza dell'attività eccedente i 100 m<sup>2</sup>, fino al limite di 50 m<sup>2</sup>.
3. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

#### **- Illuminazione**

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato di volta in volta dai preposti Uffici dell'Amministrazione Comunale, fermo restando le disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione nei Centri abitati e fuori.
2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

#### **- Materiali**

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei dal competente Ufficio comunale, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

#### **- Ripetitività del messaggio**

1. L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato nel contesto architettonico.
2. Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica con eventuali altre insegne presenti sull'edificio.
3. Nelle nuove edificazioni, quando possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza o comunque installate in un medesimo edificio devono essere tra loro in qualche modo coordinate.

### **Art. 4 – Criteri generali di valutazione per il rilascio dei prescritti pareri**

1. I criteri guida rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:
  - della sicurezza;
  - del decoro;
  - della funzionalità;
  - del rispetto della normativa.

#### **- Sicurezza**

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione debbano conformarsi.

#### **- Decoro**

E' necessario garantire per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella redazione del presente documento, che i mezzi pubblicitari sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente ma al contrario, ove possibile, costituiscano elementi di

arredo urbano che ne arricchiscano il panorama, tenendo conto dal punto di vista della scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti, tenendo conto del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

#### **- Funzionalità**

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze dei soggetti economici interessati.

#### **- Rispetto della Normativa**

I mezzi pubblicitari devono recepire integralmente la normativa vigente di riferimento, oltre che rispettare le norme previste nella presente disciplina.

### **Art. 5 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali**

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario deve rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

#### **- Struttura**

2. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza subire deformazioni incompatibili.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione.
5. La struttura e gli elementi che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
6. Gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che li compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
7. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
8. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

#### **- Posizionamento**

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali ed attraversamenti pedonali.
2. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi n. 13/1989 e n. 104/1992.

#### - Forma e Colori

1. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo né deve generare confusione con la segnaletica stradale.
2. L'uso del colore rosso e del colore verde, o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

#### - Illuminazione

1. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché essere conformi alle disposizioni espresse dalla Legge n. 46/1990, dal D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
2. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla Legge n. 46/1990.
3. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.  
Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né **intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. Gli impianti pubblicitari luminosi devono avere una distanza non inferiore a 300 metri in corrispondenza od in prossimità di intersezioni semaforizzate.**

#### Art. 6 - Categorie delle insegne d'esercizio.

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
  - frontali
  - a bandiera
  - a giorno
2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla posizione ed alla tipologia, nel seguente modo:

#### - Insegne frontali

1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.
2. La collocazione di insegne frontali su fabbricati tutelati e classificati come Documento o Monumento, necessita della preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.
3. Qui di seguito si riportano le schede relative a tali tipologie di impianti:



**murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti:** trattasi di affreschi realizzati sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. Per le iscrizioni dipinte

eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste; se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi



al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte.

**plance, pannelli:** trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass, ecc.. Sono ammesse solo al piano terra.



**lettere singole:** trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo o in altro materiale ritenuto idoneo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. Sono ammesse solo al piano terra.



**cassonetto:** trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo a piano terra. Non sono ammesse ad andamento verticale. In centro storico possono essere mantenute solo se preesistenti, ma vanno rimosse qualora necessitino di interventi di manutenzione straordinaria o di modifica dei contenuti; non sono ammesse illuminate dall'interno;



**bassorilievi, sculture, fregi, mosaici:** trattasi di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

#### - Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.
2. Nei Centri Storici le insegne a bandiera sono ammissibili solo se realizzate con supporto in ferro con interno in materiale consono al fronte degli edifici.
3. Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato e a m. 4,50 dal sedime stradale. La distanza massima dal muro deve essere di m. 0,20. La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m. 0,50 x 0,70.
4. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:



**standardi fissi, sculture, trafori:** trattasi di opere complesse realizzate in metallo o materiali diversi, possono avere le più svariate forme, anche traforate. Ammesse solo al piano terra.




**plance, pannelli:** trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, ceramica, plexiglass. Ammesse solo al piano terra.



**lettere singole:** trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

## - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.



Dis.1 – Insegna a giorno su palo

**su palo:** trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

**Su transenna parapetonale:** trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non deve aggettare sulla carreggiata. La transenna deve garantire sempre un passaggio libero  $\geq 120$  centimetri, al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

## - Insegne su chioschi



1. L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.

2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture a giorno.

## - Vetrofanie, vetrografie



1. Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc..) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina.
2. Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

## - Targhe



1. La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere.
  2. La sua installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo.
  3. Sono ammesse targhe metalliche o di materiale plastico di dimensioni massime cm 40 x 40 apposte su supporti e perfettamente allineate, della stessa tipologia e materiale.
4. Nel caso di nuove costruzioni, dove sono presenti destinazioni a terziario, gli spazi incassati a lato dei portoni di ingresso dell'edificio dovranno essere previsti nel progetto iniziale; le dimensioni e i materiali delle targhe devono essere quelle sopradescritte.
  5. Detto impianto pubblicitario non necessita di nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada.

### Art. 7 - Divieti

1. E' vietato l'utilizzo come supporto pubblicitario di impianti di segnaletica stradale, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, elementi dell'edificio che non garantiscono la stabilità e la sicurezza o che conferiscono all'impianto pubblicitario un carattere di precarietà e disordine (ante, verande etc...).
2. È vietato collocare mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sulle cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, centraline Telecom o di altri operatori telefonici, ecc.).
3. E' vietato installare mezzi pubblicitari in abbinamento o interferenza con la segnaletica stradale verticale, fatta eccezione per le preinsegne che, ad esclusivo giudizio e previo parere dei competenti Uffici comunali, possono essere tollerate in abbinamento con i segnali di località.
4. E' vietato installare mezzi pubblicitari:
  - al ciglio esterno del marciapiede, verso il bordo esterno della banchina stradale in presenza di stalli di sosta in linea;
  - al ciglio esterno di percorsi pedonali a raso, verso il bordo esterno della banchina stradale;
  - sui percorsi pedonali rialzati o a raso che non rispettino le distanze minime previste dalle normative sulle barriere architettoniche;
  - su ante, balconi e coperture dei fabbricati;
  - luminosi intermittenti (fatti salvi i casi espressamente previsti per legge)
  - luminosi a filamento di neon e a led.

### Art. 8 - Disciplina generale di inserimento nelle diverse parti del territorio.

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i Centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
  - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai Centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.
4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai Centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai Centri abitati non devono superare la superficie di 6 m<sup>2</sup>.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, posti in opera fuori dai Centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

#### **Art. 9 - Altri impianti e/o mezzi di comunicazione visiva**

1. Per altro mezzo pubblicitario o mezzo di comunicazione visiva si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure a specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

2. Per ogni altro impianto, non specificatamente contemplato nella presente Appendice, l'istanza di collocazione dovrà essere sottoposta al parere degli organi preposti dell'Amministrazione Comunale o degli Uffici comunali e regionali competenti.